

per l'interno si cadesse in quella simulazione che già fu accennata, che cioè questo prestito non avesse di volontario che il nome, perchè non sarebbe che averne il nome tutta volta che il giorno dopo si venisse fuori con un prestito forzoso a condizioni più gravose.

Per verità a me pare che si ricadrebbe in molti degli inconvenienti esposti, se oggi si propone di fare volontariamente quello che domani ognuno sarà costretto a fare per forza.

La volontà oggi sarebbe prodotta dalla certezza che domani si dovrebbe concorrere a condizioni anche più gravose; dunque a me pare che questo prestito, perchè abbia almeno qualche parte di volontario, si debba sempre pigliar di vista la parte che del medesimo si possa esitar fuori, e perciò avrei voluto che fosse congegnato in modo da lasciar bene intesa, ben chiara, ben definita la parte che riguarda le obbligazioni, salvo a soggiungere qualche articolo per la parte che riguarda le somme minori che non arrivassero ad un'azione, per le quali somme minori io, seguitando eziandio il sistema del signor ministro, adotterei un valore diverso o qualche cosa che non fosse compreso nel numero delle 27,000 o 30,000 azioni. Si potrebbe senza difficoltà o fare altro piccolo progetto di legge, o metterlo anche in questo, in qualche articolo separato, per mantenere la chiarezza, specialmente pei forestieri che non sanno tutti la nostra lingua, onde potessero intendere la parte che loro converrà, senza che sia congegnata con le altre parti di somme minori che non li riflettono per nulla.

Io perciò aveva presentato quest'emendamento sotto questo punto di vista.

IL PRESIDENTE. Farei osservare alla Camera che, se si adotta il sistema proposto dal deputato Riccardi, bisognerebbe che fossero formulati gli altri emendamenti; motivo per cui pregherei il deputato Riccardi ad esporre quegli altri emendamenti che intende proporre.

RICCARDI. La difficoltà propostami dal signor presidente forse non si realizzerà, perchè mi sono studiato di seguire, per quanto era possibile, tutti gli articoli del progetto di legge, salvo nelle parti che riguardano le somme minori delle lire 720; per questa parte proporrei in ultimo qualche articolo di aggiunta, il quale non differirebbe sostanzialmente da quelli del ministro. Perciò io credo che, spiegata la cosa e il senso del primo articolo, se il ministro delle finanze lo adottasse, si potrebbe seguire colla stessa legge.

Ho voluto additare in questo primo articolo il valore principale della legge, e qualmente fu fatto in quella del 1834.

RICCI, ministro delle finanze. Quello realmente era il limite della legge; il rimanente è stato operazione di borsa. Quindi si sono vendute a L. 1,112; ma adesso l'idea principale, secondo me, è l'idea di aprire un prestito volontario, il quale poi, perchè produca maggior profitto, si è studiato il modo di prendere pei capitalisti esteri un genere di prestito da loro conosciuto, e che possa allettarli. Questo si raggiunge con la natura delle obbligazioni, e si raggiunge vieppiù col fissarne il numero.

Ma intanto resta, per tutti gli altri che non possono concorrere per lo sborso reale effettivo di 720, la facoltà di prendere delle cedole che hanno presso a poco gli stessi vantaggi.

Quindi io propenderei piuttosto per mantenere il sistema di un imprestito volontario sulle basi da me proposte, anzichè limitarlo e ridurlo ad una semplice emissione di obbligazioni che avesse l'aria di un invito ai soli capitalisti dell'estero. Mi pare che è un'idea più generosa, un appello più chiaro al patriottismo di tutti i cittadini.

RICCARDI. Mi pare che le somme minori di 720 lire faranno poco vantaggio; vi sarà forse molto a dire sulla legge del prestito forzoso; una legge di prestito forzoso, combinata con questa legge di imprestito volontario, farà sì che l'imprestito forzoso non sarà in sostanza egualmente gravoso, secondo le maggiori o minori facoltà dei diversi contribuenti. Ad ogni modo, presentando una legge più definita per l'emissione di queste obbligazioni, sarebbe una cooperazione che si proporrebbe ai veri capitalisti, a quei capitalisti pei quali si è già votata la legge per un prestito all'estero di 50 milioni, salvo che, invece di essere una casa sola, vi saranno molti concorrenti. E dico che per conto loro vedrebbero più volentieri un articolo fatto a questo modo, un articolo che definisse il numero delle obbligazioni.

Del resto io non insisto di più se il ministro non la intende a questo modo.

RICCI, ministro delle finanze. Io per me preferirei la redazione antica, perchè altrimenti sarebbe escluso il concorso dei piccoli proprietari. Aggiungerò che, siccome l'economia di questa legge è fissata sulla supposizione di uno sconto al prestito obbligatorio, noi daremmo il beneficio semplicemente ai ricchi, e non veramente a coloro che saranno quotati di una somma inferiore di lire mille, i quali non potrebbero profittare del beneficio che offrirà la presente, cioè dello sborso di sole 72 lire p. 100 per cinque lire di rendita.

IL PRESIDENTE. La Camera avendo sentite le osservazioni fatte dal ministro delle finanze, io domanderò se questo emendamento del deputato Riccardi è appoggiato, salvo a vedere poi se si abbia a mettere poi 30 milioni invece di 27. (È appoggiato.)

Essendo appoggiato questo emendamento, la discussione è aperta sul medesimo.

DEMARCHI. Mi pare che sia impossibile il deliberare su questo emendamento, senza conoscere gli emendamenti che il deputato Riccardi si propone di presentare sugli altri articoli. Potrebbe darsi che si accettasse questo e non si adottassero gli altri, e viceversa.

Crederci perciò che si dovrebbe rimandare questo emendamento alla Commissione cogli altri, affinchè si faccia un lavoro completo su questa materia.

IL PRESIDENTE. Allora sarebbe necessario che il deputato Riccardi desse lettura degli altri emendamenti.

RICCARDI. Io lo farò se lo desiderano; ma, lo ripeto, gli altri articoli sono poco presso come quelli della legge ministeriale, perchè gli altri articoli sono disposizioni accessorie, in quanto che questo stesso emendamento che ho proposto è bensì un emendamento all'articolo 1, ma comprende anche parecchie disposizioni che sono pure in altri articoli del progetto ministeriale; ed osservo che il ministro delle finanze voleva egli pure introdurre una limitazione alla emissione delle obbligazioni, mediante aggiunta ad uno degli articoli susseguenti.

DEMARCHI. Gli emendamenti del deputato Riccardi formano un sistema sul quale non si può votare senza conoscerlo tutto; non possiamo votare sopra un emendamento solo sulla speranza che gli altri siano poscia ammessi.

Dunque la Camera, per deliberare, deve proporre questo sistema alla sua Commissione, affinchè gliene faccia rapporto dopo maturo esame.

SANTAROSA. A me pare che non faccia nessuna difficoltà la proposta d'emendamento fatta dal deputato Riccardi, anzi pone in maggior lume la disposizione che vuol prescrivere la legge. Distingue cioè perfettamente i titoli dell'imprestito volontario maggiore e quello delle quote minori. Così stabi-